

PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA PINACOTECA, DEL MUSEO E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI DALLE DITTE CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO.

Quesito N° 1:

Consistenza dell’organico operante presso gli edifici comunali: N° dei dipendenti, data assunzione, livello retributivo, specifica delle ore di lavoro settimanali.

Risposta:

Quanto richiesto è indicato nel capitolato speciale dell’appalto del servizio di cui trattasi all’art. 21 – SUBENTRO DELLA DITTA CESSANTE.

Quesiti N° 2 e N° 3:

- Con riferimento a quanto contenuto all’art. 14.2 del disciplinare di gara si chiede di conoscere se le schede tecniche dei macchinari, delle attrezzature e le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti che si intendono utilizzare, possono essere inserite in un allegato alla relazione e che quindi non rientrano nel limite delle 20 pagine formato A4 dattiloscritte su una sola facciata.
- E’ vincolante il N° restrittivo di 20 pagine formato A4?

Risposta:

Il disciplinare di gara non prescrive la presentazione delle schede tecniche dei macchinari e delle attrezzature e le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti che si intendono utilizzare; è sufficiente che i medesimi vengano presentati e illustrati come richiesto al punto 14.2 del disciplinare.

Qualora le schede venissero incluse, saranno ritenute parte del progetto di servizio, che non dovrà superare le 20 pagine formato A4 dattiloscritte su una sola facciata, come previsto tassativamente dal disciplinare di gara.

Quesito N° 4

Che valore hanno le indicazioni sul personale dell’impresa cessante fornite all’art. 21 del capitolato speciale d’appalto?

Risposta:

L’Amministrazione ha provveduto ad indicare, tramite l’art. 21 del capitolato speciale d’appalto, le informazioni riguardo al personale assunto dall’impresa cessante e ad alla relativa informazione alle imprese partecipanti all’appalto.

Si intende precisare che l’articolo su indicato intende rafforzare l’applicazione dell’art. 4 del C.C.N.L. delle imprese di pulizia riguardo alla garanzia da dare ai lavoratori impiegati per il passaggio in continuità dall’attuale appalto al nuovo gestore.

Peraltro i concorrenti sono tenuti a considerare che il nuovo appalto si configura senza modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto al contratto precedente e pertanto l’impresa subentrante è obbligata a garantire l’assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in organico in appalto, come risultante da documentazione probante dell’impresa cessante.

Si ritiene pertanto che le disposizioni contenute all’art. 4 del C.C.N.L. delle imprese di pulizia rappresentino norma inderogabile e superiore alle disposizioni del capitolato.

Si segnala peraltro che l’art. 21 del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui indica la dotazione organica dell’impresa cessante, va inteso come comunicazione delle informazioni a disposizione dell’Amministrazione all’atto della predisposizione dell’elaborato.

Si avvertono pertanto le imprese concorrenti che la situazione risultante all'epoca, ed inserite nel capitolato, potrebbero aver subito variazioni in termini di monte ore, di tipologia contrattuale ed in termini di accesso alle agevolazioni fiscali e retributive, tali da determinare all'atto dell'affidamento del nuovo appalto e conseguentemente del passaggio di personale, situazioni differenti che devono comunque essere affrontate nel rispetto dell'art. 4 del C.C.N.L.

In conclusione i concorrenti nel formulare la propria offerta devono assumere un atteggiamento prudentiale riguardo alle informazioni contenute nell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.